



# REGOLAMENTO DEL FONDO MUTUALISTICO

*(Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30.10.2024)*



## **INDICE**

- Art. 1 CARATTERISTICHE DEL FONDO MUTUALISTICO**
- Art. 2 CARATTERISTICHE DEL FONDO E LIMITE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI**
- Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI**
- Art. 4 OBIETTIVI PRIORITARI DEGLI INTERVENTI**
- 4.1. AREA PROMOZIONE
  - 4.2. AREA SVILUPPO
  - 4.3. AREA CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONI
- Art. 5 NATURA DEGLI INTERVENTI**
- 5.1 INTERVENTI FINANZIARI DIRETTI ALLE IMPRESE COOPERATIVE, A LORO CONSORZI O A SOCIETÀ CONTROLLATE DA QUESTI
  - 5.1.1 PARTECIPAZIONE TEMPORANEA AL CAPITALE DI RISCHIO COME SOCIO FINANZIATORE O SOCIO SOVVENTORE
  - 5.1.2 FINANZIAMENTO A TITOLO DI PRESTITO
  - 5.2 PARTECIPAZIONI STABILI E PARTNERS ISTITUZIONALI
  - 5.2.1 PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO DI ISTITUTI DI CREDITO
  - 5.3 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
- Art. 6 SVILUPPO DI STRUMENTI FINANZIARI E CONVENZIONI**
- Art. 7 LIMITI DI INTERVENTO**
- Art. 8 GARANZIE**
- Art. 9 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO**
- Art. 10 DECADENZA DALL'INTERVENTO**
- Art. 11 RECESSO**
- Art. 12 NORMA FINALE**



## **ART. 1 CARATTERISTICHE DEL FONDO MUTUALISTICO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'accesso al "Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" istituito dall'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (in sigla AGCI), ai sensi degli artt.11 e 12 della legge 31-1-1992, n.59.
2. Il Fondo mutualistico è gestito senza scopo di lucro dalla società General Fond S.p.A., costituita e promossa da AGCI nazionale, socio unico, con il fine di operare per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, concorrendo tra l'altro all'attuazione di programmi e progetti diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo delle aree di crisi.
3. Il Fondo mutualistico, secondo le disposizioni della sua legge istitutiva, è alimentato dal 3% degli utili annuali di tutte le cooperative aderenti ad AGCI nazionale e dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione.

Il Fondo mutualistico opera su tutto il territorio nazionale, in ogni settore economico presente in A.G.C.I., con particolare attenzione alle zone svantaggiate, al fine di favorire, implementare, avviare iniziative di sviluppo, consolidamento o ristrutturazione imprenditoriale.

## **ART. 2 CARATTERISTICHE DEL FONDO E LIMITE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI**

1. Il fondo mutualistico opera come strumento moltiplicatore degli investimenti e, quindi, come fondo di rotazione, per cui i suoi interventi sono temporanei e legati a sostenere programmi e progetti finalizzati sugli obiettivi fondativi.  
Gli interventi, di norma, hanno durata massima di (5) cinque anni; tale limite temporale può essere derogato, previo parere del socio unico AGCI (Presidenza nazionale) e comunque non può superare il limite massimo di (10) dieci anni, per programmi e progetti comportanti investimenti a prevalente contenuto immobiliare, purché strumentali per la promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione.

## **ART. 3 SOGGETTIBENEFICIARI**

1. I destinatari delle attività del fondo mutualistico sono:
  - a) cooperative, consorzi di cooperative e consorzi misti, purché partecipati in prevalenza da enti cooperativi;
  - b) società di capitali, purché partecipate in maggioranza da cooperative;
  - c) nuove cooperative o nuove imprese costituite in prevalenza da enti cooperativi;
  - d) start-up innovative e incubatori di start-up costituiti in forma cooperativa o partecipati in maggioranza da cooperative;
  - e) raggruppamenti di cooperative riunite o reti di imprese cooperative costituite per specifiche iniziative economiche o progettuali;
  - f) cooperative ed enti anche non cooperativi che svolgano attività di studi, ricerche, formazione, progettazione e servizi che si propongano obiettivi di sviluppo, consolidamento e promozione della cooperazione;
  - g) imprese sociali che prevedano nello statuto/delibera degli organi sociali la devoluzione del 3% sull'utile di bilancio a General Fond;
  - h) fondazioni anche non costituite in forma cooperativa che sviluppino progetti, anche di formazione, rivolti alle cooperative e/o ad imprese sociali;



- i) A.G.C.I. e sue articolazioni territoriali o settoriali per progetti sottoposti al parere preventivo del socio unico (Presidenza Nazionale di A.G.C.I).
2. General Fond interviene, in via diretta o indiretta, a favore di società cooperative o loro consorzi, o società controllate da questi, aderenti ad AGCI, in regola con il pagamento del contributo al Fondo mutualistico a norma di legge e dei contributi associativi e revisionali dovuti ad A.G.C.I. Il limite temporale di un anno non è applicabile alle cooperative nuova costituzione.
3. Nel caso di interventi a favore di cooperative che aderiscano anche ad altre Associazioni, la partecipazione di General Fond è possibile solo congiuntamente alla partecipazione degli altri Fondi.

#### **ART. 4 OBIETTIVI PRIORITARI DEGLI INTERVENTI**

Obiettivi prioritari degli interventi di General Fond sono:

- a) promozione e sviluppo di nuove imprese cooperative e imprese sociali, o di imprese da esse controllate, attraverso la partecipazione al capitale di rischio, con preferenza per le iniziative nelle quali vi è la partecipazione analoga e parallela di altri enti del mondo cooperativo in qualità di finanziatori o sovventori, al fine di stimolare l'effetto moltiplicatore del movimento cooperativo. Sarà ritenuto elemento preferenziale il concorso di società finanziarie aderenti o partecipate da A.G.C.I.;
- b) sostegno, diretto o indiretto tramite banche e finanziarie della cooperazione o consorzi fidi ed enti finanziari, a progetti di riconversione, ristrutturazione, fusione o riassetto imprenditoriale sulla base di azioni tendenti a realizzare nuovi investimenti, innovazione di processo o di prodotto, sviluppo tecnologico, salvaguardia e incremento dell'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno.

##### **4.1 AREA PROMOZIONE**

1. Gli interventi con finalità di promozione sono effettuati a favore di nuove imprese cooperative o di nuove società a controllo cooperativo, a supporto della fase di avviamento, tenendo conto dei fabbisogni per investimenti e per circolante.
2. Per gli interventi in favore di startup cooperative il Consiglio di amministrazione può definire particolari condizioni agevolative.

##### **4.2 AREA SVILUPPO**

1. Gli interventi con finalità di sviluppo sono riservati per il sostegno a progetti d'investimento predisposti da cooperative o da Enti da queste partecipate.
2. Il progetto deve contenere un piano di investimenti tale da determinare un incremento delle attività aziendali, anche in caso di progetti con finalità di integrazione tra cooperative.

##### **4.3 AREA CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONI**

1. Gli interventi di consolidamento patrimoniale sono finalizzati al riequilibrio ovvero al miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa e prescindono dall'esistenza di un piano di investimenti. Essi sono riservati a società cooperative che realizzano un aumento di capitale sociale.
2. Gli interventi con finalità di ristrutturazione e rilancio a seguito di crisi sono riservati a società cooperative che non abbiano intrapreso procedure di tipo liquidatorio, che siano connotate da



adeguate prospettive imprenditoriali. In tali casi si dovrà tenere conto della dotazione patrimoniale dell'impresa prevista all'esito del piano.

3. L'intervento di General Fond potrà avvenire esclusivamente in presenza di procedure formalizzate per il risanamento e il riequilibrio finanziario ovvero per la ristrutturazione dei debiti. Le procedure di concordato preventivo devono presentare caratteristiche di continuità aziendale.

L'apporto finanziario di General Fond sarà determinato entro il limite massimo dell'aumento di capitale realizzato dagli altri soci e tenendo altresì conto del capitale e delle riserve patrimoniali previste all'esito del piano di risanamento/riequilibrio, nonché degli apporti finanziari, di natura diversa dal capitale, effettuati dai soci cooperatori.

## **ART. 5 NATURA DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi del Fondo mutualistico si realizzano attraverso la partecipazione temporanea al capitale di rischio, l'erogazione di prestiti ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi ed ibridi. Nelle imprese partecipate, General Fond svolge esclusivamente un ruolo di supporto finanziario temporaneo, tale da non configurare funzioni gestionali, se non finalizzate alla tutela dell'investimento patrimoniale effettuato. Detti interventi si concretizzano in:

### **5.1. INTERVENTI FINANZIARI DIRETTI ALLE IMPRESE COOPERATIVE, A LORO CONSORZI O A SOCIETÀ CONTROLLATE DA QUESTI**

1. Nelle iniziative di sviluppo o creazione di nuove imprese, General Fond S.p.A. interviene, di norma, con il metodo del "Fondo di rotazione", sia che si tratti di partecipazione al capitale (socio sovventore/socio finanziatore), che di mutuo o altra tipologia di intervento.
2. In via generale, al fine di assicurare il carattere rotativo del Fondo, viene privilegiata la forma del finanziamento, piuttosto che la partecipazione al capitale sociale.

Gli interventi di General Fond S.p.A. a progetti di sviluppo e creazione di nuove imprese possono avvenire, attraverso le seguenti modalità:

#### **5.1.1. PARTECIPAZIONE TEMPORANEA AL CAPITALE DI RISCHIO COME SOCIO FINANZIATORE O SOCIO SOVVENTORE**

ex art. 2526 del Codice civile, per un periodo, di norma di 5 (cinque) anni, entro il quale il capitale dovrà essere rimborsato.

General Fond in nessun caso può detenere una quota superiore al 49% del capitale sociale.

L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare tempestivamente al Fondo ogni variazione delle quote di partecipazione.

Il C.d.A. valuterà anche l'opportunità di richiedere, come condizione di ammissibilità dell'intervento, anche l'eventuale nomina di un professionista con il ruolo di revisore e/o componente del collegio sindacale che dovrà monitorare l'andamento dell'Ente e riferire con la frequenza data dall'evoluzione della situazione economico finanziaria dell'Ente.

#### **5.1.2. FINANZIAMENTO A TITOLO DI PRESTITO**

L'intervento è diretto a concorrere al fabbisogno finanziario per investimenti diretti alla sostituzione oppure all'acquisto e/o potenziamento di beni strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa, di attrezzature, di tecnologie, di brevetti, ecc.



1. La durata dei finanziamenti è discrezionalmente affidata al Consiglio di amministrazione ma comunque non potrà eccedere i cinque anni, elevabili a dieci per interventi relativi all'acquisto di immobili strumentali e/o impianti, con ammortamento a rata costante
2. Il finanziamento è concedibile fino ad un massimo dell'80% del valore degli investimenti realizzati e/o da realizzare.
3. Gli interventi di General Fond S.p.A. devono essere affiancati da una partecipazione finanziaria diretta dei soggetti richiedenti, commisurata alla natura ed alle caratteristiche economico-finanziarie dell'iniziativa.
4. In caso di presenza di contributi agevolativi sugli investimenti, la percentuale di intervento ammissibile del Fondo va calcolata al netto delle agevolazioni stesse.
5. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali secondo le tipologie previste dall'art. 2424 del Codice civile. Le immobilizzazioni immateriali sono ammesse a finanziamento qualora vi siano elementi attendibili per provare la loro utilità pluriennale.
6. Sono ammessi nel computo degli investimenti gli oneri di progettazione e consulenze nella misura massima del dieci per cento (10%) dell'importo totale.
7. Gli investimenti in beni immateriali non devono, in ogni caso, costituire la parte preponderante degli investimenti.
8. Il Fondo potrà effettuare finanziamenti necessari all'avvio e alla esecuzione di progetti finanziati da Enti locali, Regioni, Ministeri, Enti pubblici e dall'Unione Europea, per il periodo strettamente necessario all'esecuzione e rendicontazione dei progetti stessi.

## **5.2 PARTECIPAZIONI STABILI E PARTNERS ISTITUZIONALI**

General Fond, previo parere del socio unico, può acquisire partecipazioni stabili in società che perseguono obiettivi strategici ovvero svolgono attività strumentali a quelle del Fondo mutualistico. General Fond promuove accordi e collaborazioni con le società partecipate, nonché con banche, società finanziarie o altri soggetti pubblici e privati. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di finanziamento da realizzarsi attraverso rapporti di convenzione ovvero tramite società ed enti di cui al presente articolo.

### **5.2.1. PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI RISCHIO DI ISTITUTI DI CREDITO**

1. General Fond può intrattenere rapporti di collaborazione e stipulare accordi funzionali al perseguimento degli scopi del Fondo, così come indicati dall'art.11 della legge n.59/1992, con istituti di credito e/o finanziatori, accreditandoli con delibera del CdA come "Banca di sistema AGCI" e/o "Istituto finanziatore" in ragione della loro strumentalità a partecipare al finanziamento a breve, medio e lungo termine di iniziative, programmi e progetti di promozione e sviluppo della cooperazione in ogni settore di attività produttiva.
2. Per l'accreditamento come "Banca di sistema AGCI" e/o "Istituto finanziatore" gli istituti interessati devono aderire ad un Accordo Quadro con cui vengono individuate le azioni eleggibili a finanziamento sulla base di programmi e progetti promossi e partecipati da General Fond ed approvati d'intesa con AGCI, le condizioni del prestito alle migliori offerte di mercato e le garanzie restitutorie richieste.
3. La partecipazione di General Fond al capitale sociale di istituti di credito accreditati come "Banca di Sistema" e/o "Istituto finanziatore" è eventuale e può essere concessa, ferma ogni altra



disposizione regolamentare, all'ulteriore condizione che sia sottoscritta dalla Banca l'adesione all'Accordo di cui al precedente comma, al fine di garantire sia la strategicità e la funzionalità della partecipazione al raggiungimento degli scopi del Fondo, sia i vincoli temporali e le prescrizioni finanziarie del relativo piano di dismissione, sì da evitare, anche attraverso modalità condivise di monitoraggio, eventuali danni economici dovuti al disinvestimento. A questo fine, l'Accordo Quadro di cui al precedente comma deve prevedere la possibilità di trasferire in capo al soggetto partecipato il disvalore delle azioni accertato nelle forme di legge al momento del disinvestimento, fornendo all'uopo adeguate garanzie.

### **5.3 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

General Fond S.p.A. può concedere contributi a fondo perduto per importi annui complessivamente non superiori al 2,5% del valore totale del fondo mutualistico come risultante dall'ultimo bilancio approvato, salvo deroghe del Consiglio di amministrazione per attività particolarmente rilevanti per la promozione e sviluppo della cooperazione, programmate e realizzate direttamente o d'intesa con AGCI, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) studi e ricerche economiche, giuridiche e statistiche riguardanti il mondo della cooperazione ed i settori economici di particolare interesse;
- b) corsi di formazione universitaria, master e corsi di specializzazione rivolti a favorire la crescita professionale di giovani laureati, neoassunti, quadri e dirigenti;
- c) corsi di formazione interni per la creazione e l'aggiornamento di impiegati, soci, quadri e dirigenti cooperativi;
- d) scuole di formazione di giovani operatori e operatrici promossi da fondazioni anche non costituite in forma cooperativa;
- e) campagne promozionali e indagini statistiche, dirette a far conoscere il mondo della cooperazione sia su un piano culturale che politico, favorendo il coinvolgimento delle istituzioni culturali al fine di avvicinare i giovani coinvolgendoli nella creazione e nello sviluppo di nuovi enti;
- f) studi di prefattibilità o di fattibilità legati a progetti concretamente attuabili e innovativi e comunque necessari per l'accesso a fondi di sostegno comunitari, nazionali o regionali laddove non sia prevista la loro rimborsabilità nel caso di ammissione delle richieste, riservato alle cooperative sociali, alle imprese sociali o enti costituiti tra soggetti appartenenti alle fasce deboli (giovani, donne, lavoratori in mobilità, ecc.) con il limite massimo di € 20.000,00; ove fosse prevista la rimborsabilità, l'intervento, sempre nella stessa misura, costituirà un'anticipazione, da restituire al momento della rifusione da parte dell'ente competente;
- g) indagini di mercato e business plan volti all'ampliamento dell'attività dell'ente nel limite massimo di € 20.000=.

### **Art. 6 SVILUPPO DI STRUMENTI FINANZIARI E CONVENZIONI**

1. Al fine di intervenire in settori specifici della cooperazione e di attivare strumenti di finanza locale sul territorio, General Fond può intervenire in enti strumentali allo sviluppo cooperativo, compresi i consorzi fidi, ovvero sottoscrivere apposite convenzioni, finalizzate alla costituzione di specifici fondi destinati al finanziamento per cassa e/o di firma (garanzie) di enti cooperativi, adeguatamente contro garantite da terzi; tali interventi sono destinati ad una pluralità di soggetti.
2. Al fine di aumentare le possibilità di intervento del Fondo, le operazioni strategiche di finanziamento richieste al Fondo e coerenti con la sua missione possono essere effettuate dagli Istituti di credito con cui General Fond ha sottoscritto apposite convenzioni. A tal fine il Fondo può investire in strumenti finanziari a sostegno del patrimonio di istituti di credito che si



impegnino a investire in termini più che proporzionali in enti associati AGCI, a seguito di specifici accordi. In tale circostanza, su esplicita delibera del Consiglio di amministrazione, General Fond si riserva la facoltà di intervenire a titolo di concorso in conto interessi sui finanziamenti prima descritti. Il concorso agli interessi a vantaggio degli Enti cooperativi sarà quantificato dal Consiglio di amministrazione di volta in volta, nel rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione sottoscritta tra le parti

#### **Art. 7 LIMITI DI INTERVENTO**

1. Il limite massimo per gli interventi a favore delle imprese è fissato in 350.000,000 (Trecentocinquantamila euro);
2. Il Fondo, di norma, non interviene a favore di un'impresa che, avendo già beneficiato di un intervento a suo favore, è ancora in fase di rimborso; eventuali deroghe sono consentite in considerazione della natura dell'attività, dei benefici prodotti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 59/92 e del carattere strategico dell'iniziativa, opportunamente motivate.

#### **ART. 8 GARANZIE**

È facoltà del Consiglio di amministrazione richiedere congrue forme di garanzia, anche di terzi, di enti cooperativi e/o di soci, personali assicurative o bancarie, ritenute adeguate a ridurre sensibilmente il rischio dell'operazione finanziaria.

#### **ART. 9 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO**

1. Il Consiglio di amministrazione definisce in via generale ed aggiorna periodicamente le condizioni praticabili con particolare riferimento a:
  - a) tassi di interesse e modalità di garanzia per i finanziamenti, attenendosi ai seguenti principi: (i) parametrizzazione del saggio d'interesse al tasso BCE; (ii) determinazione del saggio d'interesse, comunque, non inferiore al tasso BCE; (iii) applicazione di un tasso d'interesse agevolato alle cooperative e imprese sociali;
  - b) costi di istruttoria a carico dei richiedenti;
  - c) condizioni statutarie o contrattuali relative alla distribuzione degli utili, alla postergazione nelle perdite e al rimborso, al termine del progetto, del conferimento effettuato da General Fond;
  - d) modalità di erogazione.
2. È facoltà del Consiglio di amministrazione modificare i limiti temporali e di applicazione dei tassi di interesse previsti dal regolamento e accordati, in occasione di delibere riguardanti il recupero di crediti inevasi e/o di modifica delle modalità di rientro per gli enti in situazioni di ritardo nei pagamenti. In particolare, per crediti di modesta entità, il C.d.A. dovrà valutare, qualora intendesse promuovere azioni giudiziarie, il rapporto costo benefici.

#### **ART. 10 DECADENZA DALL'INTERVENTO**

Decade immediatamente dal beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione senza indugio delle somme erogate, l'ente che non rispetti gli obblighi contributivi ed associativi e non in regola con la revisione cooperativa e con il pagamento del contributo revisionale dovuto.



Nel caso di Consorzi di Cooperative, tale disposizione si applica anche nel caso in cui, una o più delle proprie associate aderenti all'A.G.C.I., non risultino in regola con i suddetti adempimenti.

#### **ART. 11 RECESSO**

Il socio finanziatore/sovventore può recedere nei casi previsti dalla Legge e in caso di recesso della Cooperativa da A.G.C.I.

La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso. Le partecipazioni strategiche, volte a perseguire obiettivi strategici di sistema, sono rinnovabili, previo esito positivo del monitoraggio.

#### **Art. 12 NORMA FINALE**

Con specifica autorizzazione scritta del socio unico, e nei limiti dell'autorizzazione stessa, il Consiglio di amministrazione di General Fond S.p.A. può derogare alle norme stabilite dal presente Regolamento relativamente a progetti imprenditoriali strategici per il Movimento cooperativo.